

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Rio delle Gurie (o T. Bessanetto) in Comune di Usseglio ad uso potabile, energetico e produzione beni e servizi rilasciata con D.D. n. 129-3527 del 29/3/2019. Titolare: Comune di Usseglio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 129-3527 del 29/3/2019; Codice Univoco: TO-A-10663

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Usseglio - C.F. 83001970017 / P. IVA 04733950010 - con sede legale in Usseglio, via Roma 7, la concessione di derivazione d'acqua dal Rio delle Gurie (o T. Bessanetto) in Comune di Usseglio in misura di l/s massimi e medi 3,931 l/s complessivi, per un volume massimo pari a 51.965 mc ad uso potabile, produzione di beni e servizi ed energetico (quest'ultimo in misura di una portata massima e media pari a 3,431 l/s per produrre sul salto di metri 199,60 la potenza nominale media di 6,71 kW con una producibilità media annua stimata in 2,2 MWh), nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 15/R 2004 e s.m.i., come specificato in premessa, il concessionario è esentato dal pagamento del canone;
5. che è fatta salva l'eventuale necessità di attivazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs n. 28/2011 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento; in ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
6. prima dell'avvio dei lavori il concessionario dovrà prendere contatti con i competenti Uffici del Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte allo scopo di attivare, qualora ritenuto necessario, la procedura di competenza utile all'acquisizione dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904; inoltre sono fatti salvi tutti i necessari e opportuni approfondimenti e valutazioni di competenza del Comune di Usseglio e della medesima Struttura regionale inerenti altresì agli aspetti di compatibilità degli interventi con il contesto geologico, geomorfologico e sismico di riferimento di cui alla D.G.R. 18-2555/2015 e alla necessità di intervenire in area soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
7. di richiamare le prescrizioni, condizioni e indicazioni della D.D. n. 69 del 1 marzo 2019, con cui il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ha espresso il Giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le quali dovranno essere scrupolosamente rispettate da parte del concessionario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa in parola;
8. che il concessionario è altresì tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare

l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;

9. che il concessionario, sulla base di quanto riportato nel disciplinare di concessione, è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione e pena la decadenza della stessa, della Convenzione di Couso sottoscritta ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e richiamata in premessa;

10. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)

- **Disciplinare di concessione** sottoscritto in data: 04/04/2019

(... omissis ...)

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di uso della risorsa a servizio di alpeggi di proprietà comunale, per i quali ci si potrà avvalere di affittuari via via differenti sulla base delle specifiche procedure di affidamento e delle specifiche decorrenze temporali dei relativi possibili contratti, il Comune di Usseglio dovrà, ad ogni modo, verificare sempre che il dato affittuario/effettivo utilizzatore rispetti le normative di legge e le prescrizioni e condizioni del presente disciplinare anche e in particolare per tutto quanto concernente il corretto uso e buon uso della risorsa idrica e la tutela dei diritti precostituiti in capo ai terzi. È fatta salva la possibilità in capo al Comune medesimo di dare comunicazione ai competenti Uffici della Città metropolitana, di volta in volta, delle generalità proprie degli effettivi utilizzatori della risorsa che via via, nel corso della durata della presente concessione, potranno susseguirsi nella gestione degli alpeggi.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto, ostacolato o alterato il flusso d'acqua a servizio dell'uso civile alla data attuale in capo a Enel Produzione S.p.A. e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantirne la piena tutela oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture non interessate dall'iniziativa. Per tutte le possibili interferenze delle opere in progetto con le infrastrutture esistenti di proprietà Enel il concessionario dovrà nominare un Responsabile incaricato che, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti Enel Distribuzione S.p.A. al fine di condividere eventuali ulteriori accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. A tal proposito trattandosi di una derivazione che prevede l'impiego di opere proprie di una differente utenza preesistente e, in ogni caso, la condivisione con la stessa proprietà di nuove opere in progetto, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i.. Si sottolinea che il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Si specifica inoltre che, in linea generale, l'utilizzazione della risorsa idrica per fini idropotabili è da ritenersi sempre prioritaria rispetto ai differenti utilizzi a cui la stessa risorsa può essere destinata. In merito all'uso potabile della risorsa captata si evidenzia inoltre come anche alla luce delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 8021 del 26/1/2018, con la quale l'ASL TO4 ha espresso parere favorevole all'intervento, occorrerà prevedere una specifica perimetrazione dell'area a monte della captazione, estesa per almeno cento metri dal punto di captazione e all'interno della quale dovrà essere interdetto il pascolo; l'area in cui è prevista la captazione della risorsa idrica dovrà inoltre essere accuratamente delimitata con apposita recinzione idonea anche all'efficace e duratura protezione della captazione stessa nei confronti degli animali da pascolo. Inoltre si evidenzia come

tutte le vasche, le condutture e le opere utili all'approvvigionamento potabile dei due alpeggi dovranno essere realizzate in materiale atossico ed inerte (ai sensi del D.M. 174 del 6/4/2004). Il concessionario ha altresì l'onere, per tutta la durata della concessione, di curare la costante manutenzione delle proprie strutture di derivazione ed in particolare degli impianti di debatterizzazione a servizio degli alpeggi.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (cod. univ. TO-A-10663). Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 8 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e come descritto nel progetto di cui all'art. 4 il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 15 l/s (DMV base derogato in quanto alpeggio) fatta salva sempre la corretta alimentazione dell'utenza esistente *n. pr. 262/S1*. Nei soli casi di accertata, documentata e particolare carenza idrica (conseguente a cause naturali) l'esercizio della derivazione in parola e l'alimentazione delle utenze potabili, di produzione beni e servizi ed energetiche sono ammessi anche in deroga al rilascio del predetto DMV (deroghe di cui alla fattispecie a norma dell'art. 5, cc. 4 e 5 del D.P.G.R. n. 8/R 2007) a patto che non si determini mai, a valle della sezione di presa, la totale messa in asciutta del rio. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdGPo) e/o dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni del PdGPo legate al Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"